

## TUTELA DELLA PRIVACY

### *Il GDPR nel trattamento del dato e nella sua circolazione*

#### FOCUS SULL'ARGOMENTO

- 1. E' un Regolamento Europeo emanato nel 2016 che entra in vigore il 25/5/2018;**
- 2. L'acronimo GDPR sta per General Data Protection Regulation;**
- 3. Non esistono procedure codificate o format specifici approvati, ma solo Regolamenti;**
- 4. Anche se non sussiste l'obbligo di informativa scritta, salvo per ora per i dati sensibili, e salvo essere in grado di dimostrare la corretta applicazione delle prescrizioni e la comprensione da parte del titolare del dato circa le informazioni ricevute, è opportuna la predisposizione di una informativa da far sottoscrivere;**
- 5. Fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003**

#### FIGURE DIVERSE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI E DIFFERENTI RESPONSABILITA'

**INTERESSARTO    TITOLARE    INCARICATO    RESPONSABILE**

#### INTERESSATO

E' la persona che fornisce il dato che il GDPR intende proteggere.

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Regolamento lo individua in colui che risponde all'interessato per gli obblighi di legge. E' prevista la Contitolarità purché risulti da atto giuridicamente valido che individui ogni limite di responsabilità e compito nel trattamento dei dati dell'interessato.

#### INCARICATO DEL TRATTAMENTO

E' autorizzato al trattamento dei dati personali dell'interessato, sotto l'autorità e responsabilità diretta del Titolare o del Responsabile (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento), in virtù di incarico conferito in forma scritta.

#### RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

E' colui che è designato dal Titolare del trattamento con atto giuridicamente valido. Tale atto riporterà indicazioni precise previste da Regolamento quali, in particolare, natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel Regolamento. E' responsabile della tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2), dell'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento), della designazione di un RPD-DPO

## COME COMPORTARSI

*Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili, ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento).*

### In particolare:

- *Le misure di sicurezza devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva. Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento.*
- *Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare specifici codici di condotta a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.*
- *L'Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo, oppure deroghe come quelle previste nei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice).*
- *A breve il Consiglio dei Ministri dovrebbe emanare un decreto che individui sanzioni e procedure specifiche. Attualmente si parla di somme fino a 20.000,00 euro e una percentuale sul fatturato pari al 4%.*
- *Si ritiene che, relativamente ai dati già comunicati, si debba richiedere una nuova sottoscrizione dell'informativa in caso di nuovo o ulteriore accesso.*

## L'INFORMATIVA DA SOTTOSCRIVERE

Successivamente alla emanazione del dlgs (si ipotizza 21 maggio come termine ultimo) pubblicheremo una bozza di informativa minima sulla quale si potrà lavorare.



## A CHI RIVOLGERSI

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza di Monte Citorio, 121

00186 Roma

Tel: +39-06-696771

Fax: +39-06-696773785

[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Antonello Soro**, *Presidente*

**Augusta Iannini**, *Vice Presidente*

**Giovanna Bianchi Clerici**, *Componente*

**Licia Califano**, *Componente*

**Giuseppe Busia**, *Segretario generale*

#### **Per informazioni presso l'Autorità:**

Ufficio per le relazioni con il pubblico

lunedì - venerdì ore 10.00 - 12.30

tel. 06 696772917

e-mail: [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it)